

Sindacale

- S105-26 - INPS, messaggio 2200/2026: ammortizzatore unico – DL n. 25/2026 - Con il messaggio n. 2200/2026 l'INPS fornisce ulteriori istruzioni in merito all'ammortizzatore unico introdotto dal DL n. 25/2026
- S106-26 - Adesione automatica alla previdenza complementare e Fondo di tesoreria – Inps, msg. n. 2325/2026 - L'Inps fornisce le istruzioni operative per i datori di lavoro tenuti al versamento del TFR al Fondo di tesoreria, con riferimento ai lavoratori di prima assunzione assunti successivamente al 30 giugno 2026
- S107-26 - Nota INL sulle linee guida per il recupero dei crediti della patente - Il Formedil ha diffuso una circolare contenente le indicazioni operative dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro relative al recupero dei crediti della patente a crediti e un modello di attestato valido per il medesimo recupero
- S108-26 - Ministero del lavoro e CNEL: Intesa per l'istituzione dell'archivio amministrativo dei contratti collettivi aziendali e territoriali – decreto Lavoro 2026 - Sottoscritta dal Ministero del Lavoro e dal CNEL l'Intesa per l'istituzione dell'archivio amministrativo dei contratti collettivi aziendali e territoriali previsto dal decreto Lavoro 2026

Fiscalità

- F48-26 - Split payment – Via libera definitiva della UE alla proroga fino al 2029 - Confermata la proroga dello Split payment fino al 30 giugno 2029, senza interruzioni dal 1° luglio scorso. Così nella Decisione del Consiglio UE 1728/2026 commentata dall'ANCE

Varie

- V24-26 - Costruzioni in Europa: nel 2026 attesa una crescita degli investimenti del 2,7% - La FIEC ha pubblicato il Rapporto statistico 2026 sul settore europeo delle costruzioni. Dopo due anni di calo, gli investimenti dovrebbero tornare a crescere nel 2026, sostenuti dalla ripresa dell'edilizia e dall'andamento positivo delle opere infrastrutturali
- V25-26 - Formedil: invito all'iniziativa "Il Friuli ringrazia e non dimentica" - Si terrà ad Udine, il 21 e 22 settembre, un evento dal titolo "Il Friuli ringrazia e non dimentica", organizzato Formedil Udine, dedicato alla memoria della ricostruzione del Friuli dopo il terremoto del 1976 e ai valori della formazione, del lavoro e della sicurezza

S105-26 - INPS, messaggio 2200/2026: ammortizzatore unico – DL n. 25/2026

Con il messaggio n. 2200/2026 l'INPS fornisce ulteriori istruzioni in merito all'ammortizzatore unico introdotto dal DL n. 25/2026

Si fa seguito alla notizia S78-26 di ANCE FVG Informa n°20/2026 per informare che l'Inps, con il messaggio n. 2200/2026, ha fornito ulteriori istruzioni in merito al cd. "ammortizzatore unico" introdotto dall'articolo 5 del DL n. 25/2026 in favore dei datori di lavoro e lavoratori dipendenti, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito i territori della Calabria, della Sardegna e della Sicilia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026.

In particolare, l'Inps fornisce le seguenti indicazioni per il corretto invio dei flussi "Uniemens-Cig" (UNI41) da parte dei datori di lavoro.

I datori di lavoro devono trasmettere i flussi "Uniemens-Cig" (UNI41) secondo le consuete modalità, tenendo altresì conto delle particolarità della prestazione in esame.

Con riferimento ai termini di invio delle richieste di pagamento, in considerazione del mancato rinvio della disposizione in esame all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015, non trovano applicazione i termini decadenziali per l'invio dei predetti flussi. Tuttavia, al fine di consentire una tempestiva erogazione della misura in argomento, l'Inps ritiene opportuno che i datori di lavoro e gli intermediari autorizzati inoltrino le denunce entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

Inoltre, l'Inps precisa che, sebbene l'ammortizzatore unico sia riconosciuto in giornate, nei flussi "Uniemens-Cig" (UNI41) devono essere indicate le ore di sospensione da indennizzare nella giornata valorizzata con l'evento "ISU".

Per garantire l'indennizzo dell'intera giornata lavorativa, le ore di sospensione da esporre devono corrispondere all'intero orario giornaliero di lavoro. Di conseguenza, nelle giornate con evento "Ammortizzatore Unico", è necessario indicare sempre lo stesso numero di ore di sospensione.

In caso di lavoratori che prestano la propria attività lavorativa con un orario ridotto (part-time orizzontale) i controlli tengono conto che il numero di ore indicate sia congruo rispetto alla percentuale di impiego dichiarata. Fuori da tale ipotesi, non sono considerate congrue le denunce in cui l'orario di sospensione giornaliero indicato non sia coerente con l'orario contrattuale settimanale dichiarato.

L'Istituto ricorda che il lavoratore deve risultare in forza presso il datore di lavoro richiedente la prestazione, o presso quello utilizzatore o distaccatario nel caso di lavoratori somministrati o distaccati, alla data del 18 o al più tardi a quella del 19 gennaio 2026 e, comunque, per tutto il periodo per il quale viene richiesto l'indennizzo.

Fermo restando che per ciascuna causale il numero massimo di giorni concedibili non può essere superiore a novanta o a quindici giorni per lavoratore, qualora, per il medesimo beneficiario, fossero presentate più domande con causali differenti, il numero massimo di giornate richiedibili è pari a novanta; il limite rimane tale anche nel caso di flussi trasmessi da datori di lavoro diversi per lo stesso lavoratore.

L'Inps ricorda, infine, che il flusso è unico per ogni mensilità. Pertanto, ove nella stessa mensilità fossero presenti più autorizzazioni, il flusso UNI41 deve indicare tutte le giornate per le quali viene richiesta l'integrazione nel mese di riferimento della denuncia e i relativi ticket.



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 01-07-2026

Messaggio n. 2200

OGGETTO: Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59. Disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana. Modalità operative per la presentazione dei flussi di pagamento diretto (UNI41

Premessa

Con la circolare n. 54 del 13 maggio 2026 è stato illustrato l'ammortizzatore unico introdotto dal decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana, verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, e sono state fornite indicazioni per accedere alla misura in argomento.

La misura è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, fino a un massimo di novanta giornate, ai lavoratori subordinati del settore privato, esclusi i lavoratori agricoli, ovunque risiedano e siano domiciliati, alle dipendenze di datori di lavoro che hanno sedi operative o produttive in uno dei territori dei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici e che sono stati impossibilitati a prestare l'attività lavorativa.

Viceversa, ai lavoratori subordinati del settore privato, che risiedono o sono domiciliati in uno dei territori dei comuni alluvionati, e che sono stati impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati all'interno o al di fuori dei territori dei medesimi comuni interessati, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino a un massimo di quindici giornate.

La prestazione è altresì riconosciuta ai lavoratori somministrati e distaccati che hanno svolto la propria attività lavorativa in sedi produttive od operative del datore di lavoro utilizzatore o distaccatario ubicate nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici, anche se formalmente alle dipendenze di datori di lavoro con sede in località diverse dai citati territori.

In ogni caso, la prestazione può essere richiesta dai datori di lavoro, per ciascun lavoratore, esclusivamente per il periodo compreso tra il 18 gennaio 2026 e il 30 aprile 2026. Al riguardo, si precisa che, considerato che il 18 gennaio 2026 è un giorno festivo, la prestazione in argomento deve essere riconosciuta anche nel caso in cui i requisiti (essere residenti, domiciliati o risultare alle dipendenze di un datore di lavoro che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'Allegato n. 1 alla circolare n. 54/2026) siano soddisfatti alla data del primo giorno lavorativo successivo, ossia il 19 gennaio 2026.

Il numero complessivo di giornate richieste deve essere coerente con la tipologia di causale indicata nella domanda e, comunque, non può eccedere il numero di giornate previsto dalla normativa per singola fattispecie.

Si evidenzia che, ai sensi di quanto disposto dell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge n. 25/2026, l'ammortizzatore unico in argomento è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Ai fini della determinazione dell'ammontare della prestazione spettante per le giornate di mancato svolgimento dell'attività lavorativa, viene assunto a riferimento l'importo mensile massimo previsto per le integrazioni salariali dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015. Tale importo, pari per il 2026 a 1.423,69 euro, è corrisposto, in applicazione della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura di 1.340,56 euro. L'accredito della contribuzione figurativa correlata segue i criteri previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 148/2015 in materia di integrazioni salariali.

Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono indicazioni di dettaglio per il corretto invio dei flussi di pagamento diretto da parte dei datori di lavoro.

1. Modalità e termini di presentazione dei flussi "Uniemens-Cig" (UNI41)

I datori di lavoro non agricoli devono trasmettere i flussi "Uniemens-Cig" (UNI41) secondo le consuete modalità, tenendo altresì conto delle particolarità della prestazione in argomento.

In particolare, con riferimento ai termini di invio delle richieste di pagamento, in considerazione del mancato rinvio della disposizione in esame all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015, non trovano applicazione i termini decadenziali per l'invio dei predetti flussi.

Tuttavia, al fine di consentire all'Istituto una tempestiva erogazione della misura in argomento, è opportuno che i datori di lavoro e gli intermediari autorizzati inoltrino le denunce entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

Inoltre, si precisa che, sebbene l'ammortizzatore unico sia riconosciuto in giornate, nei flussi "Uniemens-Cig" (UNI41) devono essere indicate le ore di sospensione da indennizzare nella giornata valorizzata con l'evento "ISU".

Per garantire l'indennizzo dell'intera giornata lavorativa, le ore di sospensione da esporre devono corrispondere all'intero orario giornaliero di lavoro. Di conseguenza, nelle giornate con evento "Ammortizzatore Unico", è necessario indicare sempre lo stesso numero di ore di sospensione.

In caso di lavoratori che prestano la propria attività lavorativa con un orario ridotto (*part-time* orizzontale) i controlli tengono conto che il numero di ore indicate siano congrue rispetto alla percentuale di impiego dichiarata. Fuori da tale ipotesi, non sono considerate congrue le denunce in cui l'orario di sospensione giornaliero indicato non sia coerente con l'orario contrattuale settimanale dichiarato.

Si ricorda che il lavoratore deve risultare in forza presso il datore di lavoro richiedente la prestazione, o presso quello utilizzatore o distaccatario nel caso di lavoratori somministrati o distaccati, alla data del 18 o al più tardi a quella del 19 gennaio 2026 e comunque per tutto il periodo per il quale viene richiesto l'indennizzo.

Fermo restando che per ciascuna causale il numero massimo di giorni concedibili non può essere superiore a novanta o a quindici giorni per lavoratore, qualora, per il medesimo beneficiario, fossero presentate più domande con causali differenti, il numero massimo di giornate richiedibili è pari a novanta; il limite rimane tale anche nel caso di flussi trasmessi da datori di lavoro diversi per lo stesso lavoratore.

Si ricorda altresì che il flusso è unico per ogni mensilità. Pertanto, ove nella stessa mensilità fossero presenti più autorizzazioni, il flusso UNI41 deve indicare tutte le giornate per le quali viene richiesta l'integrazione nel mese di riferimento della denuncia e i relativi *ticket*. Sul punto si rinvia a quanto specificato nella circolare n. 62 del 14 aprile 2021 e nel messaggio n. 1459 del 31 marzo 2022.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

S106-26 - Adesione automatica alla previdenza complementare e Fondo di tesoreria – Inps, msg. n. 2325/2026

L'Inps fornisce le istruzioni operative per i datori di lavoro tenuti al versamento del TFR al Fondo di tesoreria, con riferimento ai lavoratori di prima assunzione assunti successivamente al 30 giugno 2026

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni relative al nuovo istituto dell'adesione automatica alla previdenza complementare (vedasi da ultima la notizia S102-26 di ANCE FVG Informa n°26/2026) per informare che l'Inps, con il messaggio n. 2325 del 10 luglio scorso, ha fornito istruzioni operative per i datori di lavoro tenuti al versamento del TFR al Fondo di tesoreria, con riferimento ai lavoratori di prima assunzione assunti successivamente al 30 giugno 2026.

Nel riepilogare la normativa vigente in materia, l'Istituto evidenzia che ai suddetti lavoratori è attribuito un termine di 60 giorni dalla data di prima assunzione entro cui scegliere la destinazione del TFR maturando. Ne deriva che, nel periodo compreso tra la data di assunzione e il perfezionamento della scelta da parte del lavoratore, non risulta ancora definitivamente individuato il regime di destinazione delle quote di TFR maturate, potendo queste essere imputate, all'esito della scelta, alla previdenza complementare o al regime di cui all'art. 2120 c.c. (in tale ultimo caso, con versamento al Fondo di tesoreria, qualora ne ricorrano i presupposti).

Pertanto, l'Inps fornisce istruzioni operative ai datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di tesoreria, per la regolarizzazione delle quote arretrate di TFR relative, appunto, a lavoratori di prima assunzione assunti successivamente al 30 giugno 2026 che scelgano di mantenere il TFR secondo la disciplina dell'art. 2120 c.c.

Infatti, come chiarito dall'Istituto, le quote di TFR maturate nel periodo intercorrente tra la data di assunzione e la determinazione della destinazione finale assumono, di fatto, natura di competenze arretrate sotto il profilo della loro imputazione contributiva.

La regolarizzazione di tali competenze deve essere effettuata, senza applicazione di sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive, entro il mese successivo al perfezionamento della scelta da parte del lavoratore.

Sotto il profilo operativo, va utilizzato il codice causale "CF05" (già istituito con la circolare Inps n.12/2026), all'interno dell'elemento Tipo ImpPregCMT di GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso del flusso Uniemens, avente il significato di "Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199".

Qualora, invece, le quote di TFR arretrate siano denunciate oltre il suddetto termine, la regolarizzazione deve essere effettuata utilizzando il codice "CF02", valorizzando inoltre il codice "CF11" per il versamento delle somme dovute a titolo di maggiorazione.

Per quanto non diversamente previsto, l'Inps rinvia alle indicazioni già fornite, in materia di versamento al Fondo di tesoreria, con la circolare n. 12/2026 e con il successivo messaggio n. 1511/2026 (vedasi rispettivamente le notizie S29-26 di ANCE FVG Informa n°36/2026 e S74-26 di ANCE FVG Informa n°19/2026).

Si riproduce, infine, una nota di Confindustria, illustrativa del messaggio Inps in esame.



Direzione Centrale Entrate

Roma, 10-07-2026

Messaggio n. 2325

OGGETTO: Adesione automatica alla previdenza complementare dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione assunti successivamente al 30 giugno 2026. Chiarimenti in materia di conferimento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria

L'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2026, un meccanismo di adesione automatica alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, assunti successivamente al 30 giugno 2026.

Al riguardo, il comma 7-quater del medesimo articolo 8 dispone che: "Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e conferire l'intero importo del TFR maturando a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta [...]".

Il successivo comma 7-quinqües prevede che: "In caso di adesione automatica di cui al comma 7, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni di cui al comma 7-quater. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data".

Le disposizioni normative richiamate attribuiscono, pertanto, al lavoratore un termine di sessanta giorni dalla data di prima assunzione entro il quale scegliere la destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando. Nel corso di tale periodo, infatti, il lavoratore può rinunciare all'adesione automatica e optare per una diversa forma pensionistica

complementare o per il mantenimento del TFR ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, con conseguente applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, della disciplina del "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" (di seguito, Fondo di Tesoreria) di cui all'articolo 1, commi 755 e 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dalla legge n. 199/2025.

Proprio in ragione della facoltà di scelta riconosciuta al lavoratore entro il predetto termine di sessanta giorni, il successivo comma 7-quinquies dell'articolo 8 prevede che l'obbligo di versamento alla forma pensionistica complementare di destinazione sorge soltanto a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni, anche se produce effetti dalla data di assunzione.

In tale prospettiva assumono rilievo altresì le direttive adottate dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) in data 19 giugno 2026^[1], secondo cui, qualora il lavoratore eserciti espressamente l'opzione di mantenere il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile, il TFR maturando, a decorrere dalla data di assunzione, non viene devoluto alla previdenza complementare e continua a essere disciplinato dalle disposizioni del medesimo articolo 2120 del codice civile, ferma restando l'applicazione della disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296/2006, come modificata dalla legge n. 199/2025.

Ne deriva che, nel periodo compreso tra la data di assunzione e il perfezionamento della scelta da parte del lavoratore, non risulta ancora definitivamente individuato il regime di destinazione delle quote di TFR maturate, potendo le stesse essere imputate - all'esito della scelta - alla previdenza complementare o, nei casi previsti dalla legge, al regime di cui all'articolo 2120 del codice civile e, al Fondo di Tesoreria, ove ne ricorrano i presupposti.

Tanto rappresentato, con riferimento ai lavoratori di prima assunzione assunti successivamente al 30 giugno 2026^[2], con il presente messaggio si forniscono istruzioni operative relative alla regolarizzazione delle quote arretrate di TFR, considerato che le quote maturate nel periodo intercorrente tra la data di assunzione e la determinazione della destinazione finale assumono, di fatto, natura di competenze arretrate sotto il profilo della loro imputazione contributiva. In particolare, si precisa che, ai fini dell'assolvimento degli obblighi contributivi deve essere utilizzato il codice causale **"CF05"**, istituito con la circolaren.12 del 5 febbraio 2026, all'interno dell'elemento Tipo ImpPregCMT di GestioneTFR /MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso del flusso Uniemens, avente il significato di "Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199".

In tali ipotesi, la regolarizzazione delle competenze maturate nel periodo intercorrente tra la data di assunzione fino alla determinazione del regime definitivo di destinazione del TFR deve effettuarsi, senza applicazione di sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive, entro il mese successivo al perfezionamento della scelta da parte del lavoratore.

Qualora invece le quote di TFR arretrate sono denunciate oltre tale termine - ossia in un mese diverso da quello immediatamente successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato la scelta - la relativa regolarizzazione deve essere effettuata mediante l'utilizzo del codice **"CF02"**, valorizzando altresì il codice **"CF11"** per il versamento delle somme dovute a titolo di maggiorazione.

Per quanto non diversamente previsto, si rinvia alle indicazioni e alle istruzioni fornite con la citata circolare n. 12/2026 e con il successivo messaggio n. 1511 del 6 maggio 2026.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

[1] Cfr. la deliberazione del 19 giugno 2026 concernente "Direttive in materia di adesione automatica, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199".

[2] Per i lavoratori non di prima assunzione, l'articolo 8, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 252/2005, come modificato, dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 199/2025, disciplina l'ipotesi in cui il lavoratore risulti già aderente a una forma pensionistica complementare con conferimento del TFR, prevedendo che il datore di lavoro fornisca informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, la forma pensionistica cui destinare il TFR maturando e che, in difetto di tale indicazione, trova applicazione il meccanismo di adesione automatica di cui ai commi da 7 a 7-ter del medesimo articolo 8. La disposizione non richiama, invece, il successivo comma 7-quater, il quale, con esclusivo riferimento al lavoratore di prima assunzione, riconosce espressamente la facoltà di rinunciare all'adesione automatica e conferire l'intero importo del TFR maturando a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta o di mantenere il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile. Tale scelta normativa appare coerente con il diverso regime delineato dal legislatore per i lavoratori che abbiano già espresso, nel corso di precedenti rapporti di lavoro, una scelta di adesione alla previdenza complementare. In tale quadro si inseriscono altresì le direttive adottate dalla COVIP, le quali, con riguardo ai lavoratori dipendenti del settore privato non di prima assunzione, che attivano un nuovo rapporto di lavoro successivamente al 30 giugno 2026, precisano che, qualora il lavoratore dichiari di non avere in essere alcuna adesione a forme pensionistiche complementari con conferimento del TFR, il nuovo datore di lavoro gestisce il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile e, ove ne ricorrono i presupposti, mediante conferimento al Fondo di Tesoreria.

Previdenza complementare – Adesione automatica- gestione TFR - Messaggio INPS n. 2325/2026

LUN 13/07/2026

Facciamo seguito a quanto anticipato nella nostra News del 26 giugno scorso, per informare che l'INPS, con il messaggio n. 2325 del 10 luglio 2026, ha fornito le prime istruzioni operative in merito alla gestione del TFR nell'ambito del nuovo sistema di adesione automatica alla previdenza complementare dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, introdotto dalla Legge n. 199/2025. L'Istituto ha chiarito le modalità di conferimento delle quote di TFR maturate nel periodo di 60 giorni entro il quale il lavoratore può rinunciare all'adesione automatica, indicando i criteri per la regolarizzazione delle competenze arretrate, i codici Uniemens da utilizzare e il regime sanzionatorio applicabile in caso di versamenti tardivi.

Ambito applicativo

Il meccanismo di adesione automatica ai fondi pensione, entrato in vigore lo scorso 1° luglio, riconosce al lavoratore di prima assunzione del settore privato un termine di 60 giorni dalla data di assunzione entro il quale può esprimere formale rinuncia all'adesione al fondo pensione negoziale di riferimento in base alla contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro, optando per una diversa forma pensionistica complementare oppure scegliere di mantenere il TFR sulla base di quanto previsto dall'art. 2120 cod.civ.

Secondo quanto previsto dalla Legge n. 199/2026 e confermato dalle Direttive COVIP del 19 giugno 2026, l'opzione esercitata dal lavoratore produce effetti sin dalla data di assunzione, determinando retroattivamente la destinazione del TFR maturato, mentre l'obbligo del versamento del TFR in capo al datore di lavoro sorge dopo la scadenza dei 60 giorni.

Procedura operativa su gestione quote TFR maturate nei 60 giorni

La previsione di questo periodo di riflessione aveva determinato alcune incertezze operative circa la destinazione delle quote di TFR maturate nei primi 60 giorni del rapporto di lavoro.

Il messaggio INPS chiarisce che, fino al perfezionamento della scelta del lavoratore, non può dirsi ancora definitivamente individuato il regime di destinazione del TFR, poiché le quote maturate potranno essere conferite alla previdenza complementare oppure, qualora il lavoratore eserciti il diritto di mantenere il TFR in azienda, continuare ad essere disciplinate dall'art. 2120 cod.civ. e, ove ricorrano i limiti dimensionali previsti dalla legge, essere destinate al Fondo di Tesoreria INPS.

Pertanto, l'Istituto ha previsto che il datore di lavoro, prima di ogni adempimento, deve attendere il consolidamento della scelta del lavoratore allo spirare dei 60 giorni e quindi calcolare le quote di TFR e trattenerle provvisoriamente in contabilità, senza alcun obbligo di conferimento al Fondo Tesoreria INPS, anche nel caso di aziende eventualmente medio tempore tenute.

Se il lavoratore, allo scadere dei 60 giorni, sceglie il fondo pensione, l'azienda trasferisce alla forma pensionistica tutte le quote arretrate, entro il mese successivo alla scelta.

Se il lavoratore, dopo 60 giorni, decide invece di tenere il TFR in azienda in regime ordinario ex art. 2120 cod.civ., l'INPS precisa che le quote di TFR maturate tra la data di assunzione e la determinazione della destinazione definitiva assumono, sotto il profilo contributivo, natura di competenze arretrate, se destinate al Fondo Tesoreria INPS.

Pertanto, la loro regolarizzazione a detti fini, deve essere effettuata nel flusso Uniemens mediante il codice causale CF05, istituito dalla circolare INPS n. 12/2026, purché il versamento sia eseguito entro il mese successivo al perfezionamento della scelta del lavoratore.

In tale ipotesi, l'operazione può essere effettuata senza applicazione di sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive, riconoscendo così che il differimento del versamento deriva direttamente dalla nuova normativa.

Regolarizzazioni nel caso di versamento del TFR oltre termine



Simona Palone

Per le regolarizzazioni effettuate oltre il mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, il datore di lavoro dovrà utilizzare il codice CF02 per il recupero delle quote arretrate e valorizzare contestualmente il codice CF11 per il versamento delle maggiorazioni dovute.

Queste indicazioni dell'INPS rappresentano un ulteriore tassello, utile per la gestione operativa delle imprese nel complessivo processo di attuazione delle nuove regole sulla previdenza complementare, ma il quadro non è ancora completo. Per l'attuazione definitiva si attendono ulteriori interventi della Covip e il Decreto interministeriale Lavoro ed Economia, con il modulo ufficiale di adesione, per i quali ci riserviamo di fornire aggiornamenti e successivi approfondimenti, anche in relazione ai dubbi interpretativi che stanno emergendo nell'applicazione della nuova disciplina.

S107-26 - Nota INL sulle linee guida per il recupero dei crediti della patente

Il Formedil ha diffuso una circolare contenente le indicazioni operative dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro relative al recupero dei crediti della patente a crediti e un modello di attestato valido per il medesimo recupero

L'INL ha pubblicato la nota n. 4634 del 24 giugno 2026, recante le linee guida per le Commissioni di recupero crediti della patente di cui all'art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008, in attuazione dell'art. 5, comma 4, del D.D. n. 24/2026.

Con la circolare n. 53/2026, Formedil Italia ne ha diffuso i contenuti, informando gli Enti di aver predisposto un modello di attestato valido ai fini del recupero dei crediti.

Si informa che è in corso di predisposizione una nota di Ance condivisa con Confindustria, che fornirà ulteriori approfondimenti e chiarimenti su alcuni profili oggetto di interlocuzione con l'Ispettorato.

Si segnala, infine, che sul sito dell'INL è stato pubblicato il modulo "Istanza recupero crediti decurtati – Patente a crediti" (art. 7, comma 1, del D.M. n. 132/2024), riportato in allegato. Di seguito si riportano i contenuti della circolare di Formedil Italia.

Composizione della Commissione

La Commissione territoriale è composta dai rappresentanti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell'INAIL. Alle sedute sono invitati inoltre un rappresentante della ASL competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

La ASL competente è individuata con riferimento alla sede legale dell'impresa; il Direttore della DIL richiede il nominativo di un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il RLST è individuato richiedendo il nominativo all'Organismo Paritetico iscritto al repertorio di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2008, indicato dall'impresa nell'istanza di recupero crediti.

Qualora l'impresa non aderisca ad alcun Organismo Paritetico, non è prevista la partecipazione del RLST.

Il calendario delle sedute è definito tenendo conto, ove possibile, del settore produttivo dell'impresa o del lavoratore autonomo interessato.

Modalità di recupero crediti

La Commissione valuta le richieste considerando due elementi principali:

- formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza;
- investimenti finalizzati al miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Formazione

La formazione è ulteriore rispetto a quella obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/2008 e non ne costituisce aggiornamento.

I percorsi formativi devono rispettare i seguenti criteri:

- soggetti formatori: individuati dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, ad

esclusione del datore di lavoro, nelle more dell'Accordo Stato Regioni previsto dalla Legge n. 198/2025;

- erogazione: in presenza e/o videoconferenza sincrona (in questo ultimo caso laddove ritenuto incompatibile dalla Commissione rispetto agli scopi formativi);
- massimo 30 partecipanti;
- contenuti, indicati dalla Commissione, in linea con le violazioni che hanno portato alla decurtazione dei crediti;
- docenti in possesso dei requisiti del D.I. 6 marzo 2013.

Al termine del percorso formativo, il soggetto formatore rilascia un unico attestato per ciascun corso.

L'attestato dovrà riportare almeno i seguenti elementi:

- denominazione del soggetto formatore;
- dati anagrafici del partecipante (nome, cognome e codice fiscale);
- tipologia del corso e relativa durata;
- modalità di erogazione del percorso formativo (presenza e/o videoconferenza sincrona);

firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suo incaricato;

- esplicita indicazione “ Valido ai fini del recupero dei crediti della patente di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 “.
- data e luogo di svolgimento.

Ai fini del riconoscimento dei crediti, il soggetto formatore dovrà altresì attestare che:

- il partecipante abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste dal programma;
- sia stato effettuato il test di verifica dell'apprendimento con almeno il 70% delle risposte corrette.

Il Formedil Italia mette a disposizione un facsimile di attestato di frequenza e profitto da rilasciare a seguito della verifica finale, da personalizzare.

La durata del percorso è stabilita in funzione della gravità delle violazioni e della diversa tipologia delle stesse.

Il corso di formazione dovrà avere una durata minima pari a: $(30\text{-crediti rimanenti}) \times \text{un moltiplicatore compreso fra } 0,8 \text{ e } 1,5$. Tale moltiplicatore è individuato tenendo conto della gravità delle violazioni e della concorrenza di violazioni di diversa specie.

Per quanto riguarda i crediti da attribuire, l'INL prevede un rapporto di 0,25 crediti per ogni ora di formazione, con arrotondamento al numero intero per difetto. Il recupero può avvenire progressivamente attraverso più moduli formativi.

Su richiesta dell'impresa e del lavoratore autonomo la Commissione si riunisce per riconoscere i crediti maturati in ragione della formazione effettuata e dei moduli formativi conclusi.

Investimenti

La nota individua le categorie di investimenti ritenute particolarmente significative:

- Sistemi di rilevamento ambientale, come ad esempio:

- sensori per rumore, radiazioni, temperatura, gas tossici e ossigeno;
- monitoraggio in tempo reale delle condizioni di esposizione.
- DPI o abbigliamento da lavoro intelligente, come ad esempio:
- dispositivi di protezione individuale o abbigliamento da lavoro con elettronica o sensori integrati (rilevatori di contaminazione, di prossimità, inerziali, tessuti intelligenti).

Non è sufficiente il mero acquisto dei DPI : l'impresa deve dimostrarne anche l'effettivo utilizzo mediante evidenze documentali della formazione e, ove previsto, dell'addestramento dei lavoratori ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 81/2008.

- Tecnologie per la sorveglianza sanitaria, come ad esempio:
- cartelle sanitarie elettroniche;
- sistemi di tracciamento dell'esposizione a sostanze pericolose.
- Robotica e automazione, come ad esempio:
- sistemi robotici per operazioni pericolose (esempio saldatura, movimentazione materiali tossici, ecc);
- utilizzo di droni in attività o contesti ad alto rischio (esempio monitoraggi, ispezioni, campionamenti).
- Metodologie didattiche e di assistenza, caratterizzate da tecnologie immersive, come ad esempio:
- adozione di sistemi con realtà virtuale, aumentata o mista (esempio simulazioni di emergenza, formazione, assistenza da remoto).

La nota precisa, inoltre, che sono considerati validi anche gli investimenti realizzati con il contributo di finanziamenti pubblici (ad esempio quelli ottenuti partecipando al bando ISI).

Il recupero dei crediti può avvenire progressivamente attraverso un programma di investimenti articolato per stati di avanzamento.

Istruttoria

L'impresa o il lavoratore autonomo che intenda recuperare i crediti della patente presenta apposita istanza alla Commissione territoriale competente, illustrando la proposta in relazione ai crediti decurtati, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

È possibile richiedere un confronto con la Commissione.

L'istanza deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica mediante posta elettronica certificata (PEC) all'Ufficio territoriale dell'Ispettorato del lavoro presso il quale è istituita la Commissione competente, anche per il tramite dell'associazione di rappresentanza dell'impresa o del lavoratore autonomo.

L'attribuzione dei crediti può avvenire secondo quanto riportato nella tabella:

Tipologia investimento	Crediti
Investimenti compresi tra € 5.000 – € 25.000	1
Investimenti compresi tra € 25.000,01 – € 50.000	3
Investimenti superiori a € 50.000	6

Alla luce delle indicazioni fornite dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, il Formedil Italia invita gli Enti a:

- predisporre specifici corsi dedicati al recupero dei crediti;
- mantenere tali percorsi distinti dalla formazione obbligatoria;
- adeguare attestati, registri e modulistica;
- conservare la documentazione relativa a frequenza, verifica finale e rilascio attestati;
- promuovere l'utilizzo di metodologie immersive e simulatori.

MODULO ISTANZA RECUPERO CREDITI DECURTATI
PATENTE A CREDITI

(ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DM n. 132/2024)

Alla **COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RECUPERO DEI CREDITI DELLA PATENTE**

per il tramite di

Ispettorato _____ del Lavoro di
_____ ¹

PEC: _____

Per impresa o lavoratore italiano:

Il /La sottoscritto/a _____ nato a
_____ il _____ nella sua qualità di
Rappresentante Legale dell'impresa/Titolare della Ditta/Lavoratore Autonomo
_____ esercente l'attività di _____
con sede nel comune di _____ prov. _____ CAP _____ via
_____ n. _____
CCIA di _____ n. _____; C.F. _____;
PEC: _____; tel. _____

Per impresa o lavoratore estero:

Il /La sottoscritto/a _____ nato a
_____ il _____ nella sua qualità di
Rappresentante Legale dell'impresa/Titolare della Ditta/Lavoratore Autonomo
_____ esercente l'attività di _____
PEC: _____; tel. _____

PREMESSO

- che la Patente a crediti ha n.: _____;
- che la ditta risulta destinataria del/i provvedimento/i sanzionatorio/i nn: _____;

Con riferimento all'Organismo Paritetico (OP) di riferimento iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2008 competente per settore, si dichiara:

- ☐ di aderire al seguente OP (*indicare di seguito OP con la relativa PEC*):

☐ di non aderire ad un i OP

¹ Le imprese o i lavoratori autonomi stranieri devono fare riferimento all'Ispettorato del Lavoro competente con riferimento alla stabile organizzazione sul territorio italiano o, in mancanza, ad una delle sedi operative situate sul territorio italiano.
Le imprese e i lavoratori autonomi con sede legale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano devono fare riferimento alla Commissione operante in Veneto.
Le imprese e i lavoratori autonomi con sede legale nella Regione Siciliana devono fare riferimento alla Commissione operante in Regione Calabria.

CHIEDE

il recupero dei crediti della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008, per un massimo di 15 crediti.

Inoltre, chiede di:

- ☐ essere auditi presso la Commissione in indirizzo.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera

PROPONE E ALLEGA

di voler recuperare i crediti attraverso (è possibile scegliere entrambe le opzioni):

- ☐ **Formazione:** allegare una relazione tecnica che illustra la tipologia dei corsi di formazione che si intendono frequentare in connessione teleologica con le violazioni che hanno portato alla decurtazione dei crediti;
- ☐ **Investimento:** allegare una relazione tecnica che illustra gli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro da implementare in connessione teleologica con le violazioni che hanno portato alla decurtazione dei crediti.

In aggiunta si chiede:

- ☐ la possibilità di recuperare i crediti in modo graduale secondo il programma allegato.

Il sottoscritto dichiara di accettare fin d'ora le eventuali comunicazioni, gli atti e i provvedimenti che verranno inviati al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (artt. 6 e 48 d.lgs. n. 82/2005, modificato e integrato con d.lgs. n. 235/2010): _____.

"Dichiaro di essere stato informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 del Regolamento (UE) 2016/679, dall'INL con sede a Roma, Piazza della Repubblica, 59, Titolare del trattamento, che i dati personali, di cui al presente atto, sono richiesti ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi, potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l'eventuale seguito di competenza e saranno conservati per i tempi previsti dalla legge. Qualora interessato, potrò esercitare i diritti di cui all'art 15 del Regolamento (UE) 2016/679 e proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Mi viene comunicato che il DPO è contattabile all'indirizzo DPO.INL@ispettorato.gov.it".

Luogo e Data _____

Il Rappresentante Legale dell'impresa/Titolare
della Ditta/Lavoratore Autonomo *

*È richiesta la sottoscrizione da parte del legale rappresentante della ditta del modulo in oggetto, nonché di tutti gli allegati sopra indicati, si ricorda che, in caso di firma autografa, a comprova della autenticità della firma, dovrà allegarsi fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Note: Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante/lavoratore autonomo. Il modulo deve essere obbligatoriamente compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi.



Agli Ispettorati interregionali del lavoro

Agli Ispettorati d'area metropolitana

Agli Ispettorati territoriali del lavoro

e p.c.

Alla Direzione centrale vigilanza lavoro e sicurezza

Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

All'INAIL

Direzione centrale rapporto assicurativo

All'INPS

Direzione centrale entrate

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ufficio di Gabinetto

Al Dipartimento

per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative

e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Al Coordinamento tecnico delle Regioni

Alla Provincia autonoma di Bolzano

Alla Provincia autonoma di Trento

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: art. 5, comma 4, D.D. n. 24/2026 – linee guida per le Commissioni di recupero crediti della patente di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008.

In applicazione dell'art. 5, comma 4, del D.D. n. 24/2026, si riportano di seguito le prime indicazioni utili ad uniformare le attività delle Commissioni per il recupero dei crediti della patente di cui all'art. 27 del D.Lgs.

n. 81/2008, condivise con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 6986 del 24 giugno 2026. L'applicazione delle presenti linee guida sarà oggetto di continuo monitoraggio da parte delle competenti strutture centrali di questo Ispettorato e dell'INAIL, al fine di valutare l'introduzione di eventuali modifiche ed integrazioni.

Composizione della Commissione

L'art. 7, comma 2, del D.M. n. 132/2024 stabilisce che sono invitati a partecipare alle sedute della Commissione i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

Individuazione ASL

Ai fini dell'individuazione del rappresentante dell'ASL, il Direttore della DIL chiederà alla competente ASL il nominativo di un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La competenza dell'ASL è individuata in relazione alla sede legale dell'azienda

Individuazione RLST

In attesa della banca dati INAIL prevista dall'art. 51, comma 8-bis, la Commissione, per individuare il RLST, invierà una richiesta all'Organismo Paritetico iscritto al repertorio di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, indicato dall'impresa interessata al recupero dei crediti.

La presenza del RLST è prevista per le imprese che aderiscono all'Organismo Paritetico, iscritto al repertorio di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, nel modulo d'istanza allegata alle presenti linee guida.

Al fine di facilitare i lavori della Commissione, il calendario delle riunioni sarà stabilito tenendo conto, per quanto possibile, del settore in cui opera l'impresa o il lavoratore autonomo interessato.

Modalità di recupero crediti

L'art. 7, comma 1, del D.M. n. 132/2024 stabilisce che *“il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a)”*.

Pertanto, al fine del suddetto recupero crediti, gli elementi che le Commissioni devono considerare sono:

1. formazione in materia di salute e sicurezza;
- e/o
2. investimenti in materia di salute e sicurezza.

Formazione

La formazione necessaria per il recupero crediti deve essere ulteriore rispetto a quella prevista dal

D.Lgs. n. 81/2008. Inoltre, la formazione non può essere ritenuta valida ai fini dell'aggiornamento della formazione prevista dal D.Lgs. n. 81/2008.

I percorsi formativi validi ai fini del riconoscimento dei crediti devono rispettare i seguenti criteri:

- soggetti formatori: sono i soggetti individuati nell'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, ad esclusione del datore di lavoro, nelle more dell'adozione dell'Accordo Stato Regioni previsto dalla L. n. 198/2025;
- modalità di erogazione: i corsi possono essere erogati in presenza e/o anche in videoconferenza sincrona, laddove la Commissione non ritenga quest'ultima modalità incompatibile rispetto agli scopi formativi, nel rispetto delle indicazioni presenti nell'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025;
- partecipanti: per i corsi in presenza e in videoconferenza sincrona il numero massimo di partecipanti è pari a 30;
- contenuti minimi: il corso di formazione deve essere in linea con le violazioni che hanno portato la decurtazione dei crediti; pertanto, la Commissione, anche su proposta dell'istante, né indicherà i contenuti;
- docenti: i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.L. 6 marzo 2013; il datore di lavoro non può essere docente formatore;
- attestato: il soggetto formatore rilascia un attestato unico per ciascun corso che contenga i seguenti elementi:

- denominazione del soggetto formatore;
- dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
- tipologia di corso e durata;
- indicazione *"valido ai fini del recupero crediti"*
- modalità di erogazione del corso;
- firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati, preferibilmente in formato digitale;
- data e luogo.

I crediti saranno riconosciuti nel rispetto dei seguenti criteri:

- test di verifica: per attribuire i crediti, il corso deve concludersi con un test di apprendimento che deve essere superato con almeno il 70% di risposte corrette;
- frequenza minima: i crediti vengono attribuiti solo se il discente ha frequentato almeno il 90% delle ore previste dal programma.

La durata del corso di formazione deve tener conto della gravità delle violazioni e della diversa tipologia delle stesse. In particolare, il corso di formazione dovrà avere una durata minima pari a: (30-crediti rimanenti) * un moltiplicatore compreso fra 0,8 e 1,5. Il moltiplicatore è individuato tenendo conto della gravità delle violazioni e della concorrenza di violazioni di diversa specie.

Per quanto concerne il numero dei crediti da attribuire: corrispondenza crediti/ora: 0.25/1 (per ogni ora di formazione si riconoscono 0.25 crediti) con arrotondamento al numero intero per difetto (7 ore = 1,75 crediti arrotondati per difetto a 1 credito).

Poiché i crediti possono essere recuperati progressivamente, l'impresa o il lavoratore autonomo ha facoltà di presentare un piano formativo suddiviso in moduli. Su richiesta dell'impresa e del lavoratore autonomo la Commissione si riunisce ai fini del riconoscimento dei crediti maturati in ragione della formazione

effettuata e dei moduli formativi conclusi.

Investimenti

Gli investimenti devono essere sostenibili, sia finanziariamente che organizzativamente, e coerenti con la struttura e le dimensioni dell'impresa, specialmente per i lavoratori autonomi. La Commissione valuta l'investimento in base alle risorse economiche, alla capacità di ridurre infortuni e malattie professionali e alle tipologie di violazioni riscontrate.

Per il recupero dei crediti, è essenziale che gli investimenti siano mirati a migliorare concretamente gli standard di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Tali investimenti devono essere valutati in rapporto allo stato dell'arte e alle esigenze specifiche dell'impresa, con particolare attenzione alla sostenibilità finanziaria e organizzativa. Si riporta, di seguito, la tipologia di investimenti utili ai fini del recupero dei crediti:

1. Sistemi di rilevamento ambientale, ad es.:

- Sensori per radiazioni, rumore, temperatura, gas (ad es. tossici, ossigeno);
- Monitoraggio in tempo reale delle condizioni di esposizione.

2. Dispositivi di protezione individuale (DPI) o abbigliamento da lavoro intelligenti, ad es.:

• Dispositivi di protezione o abbigliamento da lavoro con elettronica o sensori integrati (ad es. rilevatori di contaminazione, di prossimità, inerziali, tessuti intelligenti); è necessario dare evidenza che i DPI non siano solo acquistati ma anche utilizzati dai lavoratori; pertanto, l'utilizzo sarà verificato attraverso l'evidenza della formazione e dell'eventuale addestramento di cui all'art. 77, comma 4, lett. h), e comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008.

3. Tecnologie per la sorveglianza sanitaria, ad es.:

- Cartelle cliniche elettroniche;
- Sistemi di tracciamento per esposizione a sostanze pericolose.

4. Robotica e automazione ad es.:

- Sistemi robotici per operazioni pericolose (es. saldatura, movimentazione materiali tossici);
- Droni in attività o contesti ad alto rischio (ad es. per monitoraggi, ispezioni, campionamenti).

5. Metodologie didattiche e di assistenza, caratterizzate da tecnologie immersive, ad es.:

• Adozione di sistemi con realtà virtuale, aumentata o mista (ad es. per simulazioni di emergenza, formazione, assistenza da remoto).

Gli investimenti effettuati anche grazie al contributo pubblico sono ritenuti validi.

Il recupero dei crediti può essere inoltre pianificato in modo graduale, sulla base dei risultati conseguiti e mediante una programmazione accurata degli stati di avanzamento degli investimenti.

Istruttoria

L'impresa o il lavoratore autonomo invia la richiesta di recupero crediti tramite la modulistica allegata, illustrando la proposta in relazione ai crediti decurtati (ad esempio formazione, investimenti, tempi). È possibile richiedere un confronto con la Commissione.

L'istanza deve essere trasmessa in modalità telematica alla PEC dell'Ufficio territoriale dell'Ispettorato del lavoro dove ha sede la Commissione, anche per il tramite dell'associazione di rappresentanza.

L'attribuzione dei crediti può avvenire tenendo conto di quanto rappresentato nella seguente tabella:

Tipologia investimento	Crediti
per investimenti compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro	1
per investimenti compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro	3
per investimenti compresi superiori a 50.000,00 euro	6

IL DIRETTORE GENERALE
Danilo PAPA

Roma, 13 luglio 2026

Circ. n. 53/2026

Alla cortese attenzione della Presidenza di:

Enti Unificati
Scuole Edili
CPT

e, p.c. Ai Formedil Regionali

e, p.c. Ai componenti il CdA del Formedil

Oggetto: **Nota INL n. 4634 del 24 giugno 2026 – Linee guida per le Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente a crediti. Indicazioni operative per gli Enti del sistema Formedil.**

Premessa

La Nota INL n. 4634/2026 fornisce le prime indicazioni operative per l'attività delle Commissioni territoriali chiamate a valutare le istanze di recupero dei crediti della patente a crediti prevista dall'art. 27 del D.Lgs. 81/2008. La presente circolare riepiloga gli aspetti di maggiore interesse per il sistema Formedil e per gli Enti territoriali che organizzano percorsi formativi destinati al recupero dei crediti.

1. Composizione della Commissione territoriale

La Commissione territoriale è composta dai rappresentanti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell'INAIL. Alle sedute sono invitati inoltre un rappresentante della ASL competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

- Criteri di individuazione dei componenti:
 - La ASL competente è individuata con riferimento alla sede legale dell'impresa; il Direttore della DIL richiede il nominativo di un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 - Il RLST è individuato richiedendo il nominativo all'Organismo Paritetico iscritto al repertorio di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2008 indicato dall'impresa nell'istanza di recupero crediti.
 - Qualora l'impresa non aderisca ad alcun Organismo Paritetico, non è prevista la partecipazione del RLST.
 - Il calendario delle sedute è definito tenendo conto, ove possibile, del settore produttivo dell'impresa o del lavoratore autonomo interessato.

2. Criteri di valutazione

- La Commissione valuta le richieste considerando due elementi principali:
 - formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza;
 - investimenti finalizzati al miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Requisiti dei percorsi formativi

- formazione aggiuntiva rispetto agli obblighi del D.Lgs. 81/2008;
- non valida come aggiornamento della formazione obbligatoria;
- soggetti formatori individuati dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025;
- erogazione in presenza o videoconferenza sincrona (su indicazione della Commissione);
- massimo 30 partecipanti;
- contenuti, indicati dalla Commissione, correlati alle violazioni contestate;
- docenti qualificati ai sensi del D.L. 6 marzo 2013;
- frequenza minima del 90%;
- test finale con almeno il 70% di risposte corrette;
- attestato con la dicitura prevista dalla Nota INL (All. 1).

Attestazione finale

Al termine del percorso formativo, il soggetto formatore rilascia un **unico attestato di frequenza e profitto**, conforme alle indicazioni contenute nella Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4634 del 24 giugno 2026.

L'attestato dovrà riportare almeno i seguenti elementi:

- denominazione del soggetto formatore;
- dati anagrafici del partecipante (nome, cognome e codice fiscale);
- tipologia del corso e relativa durata;
- modalità di erogazione del percorso formativo (presenza e/o videoconferenza sincrona);
- esplicita indicazione:

"Valido ai fini del recupero dei crediti della patente di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008".

- data e luogo di svolgimento;
- firma del legale rappresentante del soggetto formatore o di un soggetto formalmente incaricato, preferibilmente in formato digitale.

Ai fini del riconoscimento dei crediti, il soggetto formatore dovrà altresì attestare che:

- il partecipante abbia frequentato almeno il **90%** della durata complessiva del corso;
- sia stato effettuato il test finale di verifica dell'apprendimento;
- il partecipante abbia superato la prova conseguendo almeno il **70%** delle risposte corrette

Si riporta un facsimile di attestato di frequenza e profitto predisposto dagli uffici del Formedil Italia che potrete utilizzare, opportunamente personalizzato. (All. 2).

4. Durata e attribuzione dei crediti

La durata del percorso è stabilita dalla Commissione in funzione della gravità delle violazioni. Il corso di formazione dovrà avere una durata minima pari a: $(30\text{-crediti rimanenti}) \times \text{un moltiplicatore compreso fra } 0,8 \text{ e } 1,5$. La Nota prevede un rapporto di 0,25 crediti per ogni ora di formazione, con arrotondamento per difetto. Il recupero può avvenire progressivamente attraverso moduli formativi.

5. Investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La Nota INL attribuisce particolare rilievo agli investimenti realizzati dall'impresa quali strumenti idonei a favorire il recupero dei crediti della patente, riconoscendo che il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza può essere perseguito non soltanto mediante la formazione, ma anche attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche e organizzative innovative.

Requisiti degli investimenti

La Commissione è chiamata a verificare che gli investimenti siano:

- **coerenti** con le violazioni che hanno determinato la decurtazione dei crediti;
- **effettivamente finalizzati** al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **proporzionati** alle dimensioni, all'organizzazione e alle caratteristiche dell'impresa o del lavoratore autonomo;
- **sostenibili**, sia sotto il profilo economico sia sotto quello organizzativo;
- **adeguati allo stato dell'arte**, privilegiando soluzioni tecnologiche innovative ed efficaci nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Nella propria valutazione la Commissione tiene conto, in particolare:

- delle risorse economiche impiegate;
- della concreta capacità dell'investimento di ridurre i rischi lavorativi;
- della correlazione tra l'investimento effettuato e le violazioni contestate all'impresa;
- delle esigenze specifiche dell'organizzazione aziendale.

Tipologie di investimenti

La Nota individua, a titolo esemplificativo, alcune categorie di investimenti ritenute particolarmente significative.

1. Sistemi di rilevamento ambientale

Rientrano in tale categoria, ad esempio:

- sensori per rumore, radiazioni, temperatura, gas tossici e ossigeno;
- sistemi di monitoraggio continuo delle condizioni ambientali;
- strumenti capaci di segnalare in tempo reale situazioni di rischio.

2. DPI e abbigliamento intelligente

Sono ricompresi:

- dispositivi di protezione individuale dotati di sensori elettronici;
- indumenti intelligenti;
- sistemi di rilevazione della prossimità, dell'esposizione a contaminanti o della caduta.

La Nota precisa che **non è sufficiente il mero acquisto dei DPI**: l'impresa deve dimostrarne anche l'effettivo utilizzo mediante evidenze documentali della formazione e, ove previsto, dell'addestramento dei lavoratori ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 81/2008.

3. Tecnologie per la sorveglianza sanitaria

Tra gli investimenti rientrano:

- cartelle sanitarie elettroniche;
- sistemi di tracciamento dell'esposizione a sostanze pericolose;
- strumenti digitali di supporto alla sorveglianza sanitaria.

4. Robotica e automazione

Sono valorizzati investimenti quali:

- robot destinati ad operazioni ad elevato rischio;
- sistemi automatici di movimentazione;
- utilizzo di droni per ispezioni, monitoraggi e campionamenti in contesti pericolosi.

5. Tecnologie immersive per la formazione e l'assistenza

La Nota riconosce particolare interesse alle metodologie basate su:

- realtà virtuale (VR);
- realtà aumentata (AR);
- realtà mista (MR);

utilizzate per simulazioni di emergenza, addestramento pratico, assistenza da remoto e sviluppo delle competenze in materia di salute e sicurezza.

Ulteriori criteri di valutazione

La Nota precisa inoltre che:

- sono considerati validi anche gli investimenti realizzati con il contributo di finanziamenti pubblici;
- il recupero dei crediti può avvenire progressivamente attraverso un programma di investimenti articolato per stati di avanzamento, consentendo alla Commissione di riconoscere i crediti maturati in relazione agli interventi effettivamente completati.

Importo investimento	Crediti
€ 5.000 - € 25.000	1
€ 25.000,01 - € 50.000	3
Oltre € 50.000	6

6. Istruttoria delle richieste di recupero dei crediti

L'impresa o il lavoratore autonomo che intenda recuperare i crediti della patente presenta apposita istanza alla Commissione territoriale competente, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Nell'istanza devono essere illustrati gli interventi che si intendono realizzare ai fini del recupero dei crediti, con particolare riferimento:

- ai percorsi formativi proposti;
- agli eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- ai tempi previsti per la realizzazione degli interventi.

È inoltre prevista la possibilità per l'impresa o il lavoratore autonomo di richiedere un confronto diretto con la Commissione territoriale ai fini dell'illustrazione della proposta progettuale.

L'istanza deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica mediante posta elettronica certificata (PEC) all'Ufficio territoriale dell'Ispettorato del lavoro presso il quale è istituita la Commissione competente, anche per il tramite dell'associazione di rappresentanza dell'impresa o del lavoratore autonomo.

7. Indicazioni operative per gli Enti

Alla luce delle indicazioni fornite dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, si invitano gli Enti del sistema Formedil a:

- predisporre specifici corsi dedicati al recupero dei crediti;
- mantenere tali percorsi distinti dalla formazione obbligatoria;
- adeguare attestati, registri e modulistica;
- conservare la documentazione relativa a frequenza, verifica finale e rilascio attestati;
- promuovere l'utilizzo di metodologie immersive e simulatori.

Il Formedil Italia seguirà l'evoluzione della disciplina e fornirà ulteriori indicazioni operative ove emanate dagli organi competenti.

IL DIRETTORE
Stefano Macale



S108-26 - Ministero del lavoro e CNEL: Intesa per l'istituzione dell'archivio amministrativo dei contratti collettivi aziendali e territoriali – decreto Lavoro 2026

Sottoscritta dal Ministero del Lavoro e dal CNEL l'Intesa per l'istituzione dell'archivio amministrativo dei contratti collettivi aziendali e territoriali previsto dal decreto Lavoro 2026

Con apposito comunicato sul proprio portale istituzionale, il Ministero del lavoro ha reso noto di aver sottoscritto, con il CNEL, l'Intesa per l'istituzione di un archivio amministrativo dei contratti collettivi aziendali e territoriali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto Lavoro 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2026 (vedasi notizia S99-26 di ANCE FVG Informa n°26/2026).

Tale archivio, che costituirà parte integrante dell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro del CNEL, raccoglierà tutti i contratti collettivi aziendali e territoriali depositati presso il Ministero del Lavoro.

Nel comunicato, il Ministero del lavoro ha evidenziato che tale Intesa rappresenta il “primo passo verso l'identificazione semplificata del Trattamento Economico Complessivo (TEC) nei contratti collettivi”.

Inoltre, le amministrazioni si scambieranno le informazioni necessarie in interoperabilità, attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza informatica e della protezione dei dati personali.

I contratti collettivi di secondo livello confluiranno così in un unico archivio pubblico, consultabile online tramite un'applicazione web che sarà resa disponibile dal CNEL.

F48-26 - Split payment – Via libera definitivo della UE alla proroga fino al 2029

Confermata la proroga dello Split payment fino al 30 giugno 2029, senza interruzioni dal 1° luglio scorso. Così nella Decisione del Consiglio UE 1728/2026 commentata dall'ANCE

Confermata l'ulteriore proroga, senza interruzioni dal 1° luglio 2026 e sino al prossimo 30 giugno 2029, del meccanismo dello split payment, in base al quale, in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a favore della PA e delle società da essa controllate, l'IVA deve essere da queste versata direttamente all'Erario.

Il via libera definitivo è contenuto nella Decisione del Consiglio dell'Unione europea n.1728 del 10 luglio 2026, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE del 15 luglio 2026, che accoglie la richiesta di proroga avanzata dall'Italia, con una lettera alla Commissione europea trasmessa nel mese di ottobre 2025.

Come noto, il meccanismo dello split payment, introdotto in Italia dal 1° gennaio 2015, pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni il versamento dell'IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse (cfr. Art.17-ter del D.P.R. 633/1972).

In sostanza, il cedente/prestatore emette fattura nei modi ordinari, mentre la P.A. versa al cedente/prestatore il solo corrispettivo a lui spettante per l'operazione resa, versando invece l'imposta dovuta direttamente all'Erario.

L'applicabilità dello split payment, derogando alle ordinarie regole IVA, necessita di un'espressa approvazione comunitaria, contenuta in diverse Decisioni del Consiglio, l'ultima delle quali (n.1728/2026) autorizza l'Italia a prorogare la misura dal 30 giugno 2026 al 30 giugno 2029 (cfr. anche l'originaria Decisione del Consiglio n.2017/784).

Come già anticipato dal MEF nel Comunicato Stampa del 30 giugno scorso, di cui l'ANCE ha già dato notizia, il Consiglio UE conferma che la proroga dello split payment opera a decorrere dal 1° luglio 2026, e quindi senza soluzione di continuità rispetto all'applicazione precedente del meccanismo.

La Decisione del Consiglio, oltre alla proroga della misura, allo stesso tempo pone una serie di condizioni allo Stato Italiano, che dovrebbe:

- rafforzare e sfruttare appieno gli strumenti convenzionali per combattere e prevenire le frodi in materia di IVA e se necessario introdurre di nuovi, per evitare la necessità di un'ulteriore proroga dello split, tenuto conto che le deroghe alle norme generali in materia di IVA costituiscono una soluzione di ultima istanza;
- presentare, entro il 30 settembre 2027, una relazione relativa all'impatto sui rimborsi IVA nei confronti dei soggetti ai quali si applica la scissione dei pagamenti, comprensiva anche del tempo medio necessario per i rimborsi stessi, nonché della valutazione di efficacia dello "split payment" al fine di ridurre l'evasione fiscale nei settori interessati.

A tal fine, la medesima relazione dovrebbe includere un elenco delle misure adottate in chiave antievasione, con la relativa data di entrata in vigore.

Inoltre, il Consiglio prende atto che, seppur l'Italia si sia impegnata più volte a non chiedere all'UE il rinnovo del meccanismo, quest'ultimo viene considerato ancora una misura molto efficace di contrasto all'evasione IVA, che agisce in maniera complementare allo strumento della fatturazione elettronica obbligatoria.

In ogni caso, si ricorda che, facendo seguito all'impegno assunto dall'Italia di eliminare

gradualmente questo meccanismo, dal 1° luglio 2025 sono state escluse dall'ambito applicativo dello *split payment* le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB.

Quindi, il meccanismo della scissione dei pagamenti opera nei confronti dei seguenti soggetti :

- tutte le pubbliche amministrazioni ;
- tutte le società controllate , in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
- tutte le società controllate , in via diretta, dalle regioni , province , città metropolitane , comuni ed unioni di comuni (e le società da queste stesse controllate);
- professionisti , i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Il meccanismo dello *split payment* è oramai attivo in Italia dal 2015 e va perdendo quel carattere di temporaneità che aveva giustificato la deroga al regime ordinario dell'IVA concessa dall'Unione europea, nel rispetto del principio di neutralità dell'imposta.

L'effetto principale dello *split payment* è proprio quello di incidere in modo significativo sull'equilibrio finanziario delle imprese, in particolar modo di quelle che operano nel settore delle costruzioni che, nell'esercizio dell'attività ordinaria, già registrano una posizione di credito IVA rilevante (perché effettuano prestazioni con aliquota IVA ridotta al 10% mentre acquistano beni o servizi con l'aliquota IVA ordinaria del 22%).

Tale effetto risulta ancora più marcato per le imprese che eseguono lavori pubblici, nei cui confronti lo *split payment* determina un ulteriore accumulo di crediti IVA.

Questo incremento del credito IVA in capo alle imprese comporta una pesante perdita di liquidità, che l'ANCE ha stimato in circa 5,3 miliardi di euro l'anno, a cui si aggiungono i ritardati pagamenti della pubblica Amministrazione, che drenano ulteriore liquidità.

Ecco perché, pur ritenendo opportuno rivedere l'applicazione del meccanismo, occorre agire per sollecitare l'impegno da parte delle istituzioni nella ricerca di meccanismi che consentano alle imprese un tempestivo rientro della liquidità.

Una soluzione potrebbe essere quella di equiparare il tasso di interesse applicato sui rimborsi del credito IVA, oggi pari al 2%, a quello praticato dal sistema bancario e creditizio per concedere i finanziamenti necessari a coprire gli effetti finanziari dello *split*. Resta comunque ferma la necessità di intraprendere le più opportune iniziative per accelerare i tempi dei rimborsi IVA, ovvero per prevedere l'aumento del limite annuale di compensazione dei crediti d'imposta, o ancora l'esclusione da tale limite, quantomeno per le imprese che operano prevalentemente in *split payment*.



2026/1728

15.7.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1728 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2026

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio ⁽²⁾ ha autorizzato l'Italia fino al 31 dicembre 2017 a esigere che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni fosse versata da tali autorità su un apposito conto bancario bloccato delle autorità fiscali («misura speciale»). Tale misura speciale costituiva una deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE in relazione alle modalità di pagamento e di fatturazione dell'IVA.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio ⁽³⁾ ha autorizzato l'Italia ad applicare tale misura speciale fino al 30 giugno 2020 e ne ha esteso l'ambito di applicazione per includervi le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad alcune società controllate da pubbliche amministrazioni e a società quotate in borsa incluse nell'indice «Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa» («FTSE MIB»). La misura speciale è stata ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 2023 dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1105 del Consiglio ⁽⁴⁾ e successivamente fino al 30 giugno 2026 dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio ⁽⁵⁾. In virtù della decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 le società quotate in borsa sono state escluse dall'ambito di applicazione della misura speciale dal 1° luglio 2025.
- (3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 9 ottobre 2025 l'Italia ha chiesto l'autorizzazione, in conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, primo comma della direttiva 2006/112/CE, di continuare ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2029 («domanda»).
- (4) Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda agli altri Stati membri con lettera del 27 aprile 2026. Con lettera del 28 aprile 2026 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj>.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che autorizza l'Italia ad introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 217 del 18.8.2015, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1401/oj).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio, del 25 aprile 2017, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 (GU L 118 del 6.5.2017, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/784/oj).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1105 del Consiglio, del 24 luglio 2020, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 242 del 28.7.2020, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1105/oj).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio, del 25 luglio 2023, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784 per quanto riguarda il periodo di autorizzazione e l'ambito di applicazione della misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, adottata dall'Italia (GU L 188, 27.7.2023, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1552/oj).

- (5) La misura speciale fa parte di un pacchetto di misure introdotte dall'Italia per contrastare la frode e l'evasione fiscali. Tale pacchetto di misure, che comprende l'obbligo di fatturazione elettronica autorizzato dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio ⁽⁶⁾, ha sostituito altre misure di controllo e consente alle autorità fiscali italiane la verifica incrociata delle varie operazioni dichiarate dai soggetti passivi e il controllo dei loro versamenti IVA.
- (6) L'Italia ritiene che, nel contesto del pacchetto delle misure attuate, la fatturazione elettronica obbligatoria riduca il tempo necessario alle autorità fiscali per venire a conoscenza dell'esistenza di un potenziale caso di frode o evasione fiscale. Tuttavia, l'Italia sostiene anche che, in assenza del meccanismo del pagamento frazionato introdotto dalla misura speciale, il recupero degli importi IVA dovuti dai soggetti passivi coinvolti in frode o evasione fiscale potrebbe risultare impossibile dopo che il controllo incrociato sia stato effettuato poiché, nel frattempo, tali soggetti passivi potrebbero essere divenuti insolventi. Pertanto, il meccanismo del pagamento frazionato, in quanto misura *ex ante*, si è dimostrato estremamente efficace e complementare alla fatturazione elettronica obbligatoria, che costituisce una misura *ex post*.
- (7) Uno degli effetti della misura speciale è che i fornitori di beni o servizi, essendo soggetti passivi non possono compensare l'IVA versata a monte con l'IVA percepita sulle loro cessioni o prestazioni. Tali fornitori possono trovarsi costantemente in una posizione creditoria e potrebbero dover chiedere un rimborso effettivo dell'IVA versata a monte alle autorità fiscali. In base alle informazioni fornite dall'Italia, i soggetti passivi che effettuano operazioni soggette alla misura speciale hanno diritto a ricevere il pagamento dei relativi crediti IVA in via prioritaria, entro il limite del credito derivante da tali operazioni. Tale prassi implica che le domande di rimborso relative alla misura speciale siano trattate in via prioritaria nel corso delle indagini preliminari, e quando sono versati gli importi dovuti per rimborsi non prioritari.
- (8) In passato, l'Italia si è ripetutamente impegnata a non chiedere il rinnovo della misura speciale una volta attuato pienamente il pacchetto di misure che intendeva applicare. L'Italia ritiene tuttavia che la misura speciale, tenuto conto della sua efficacia e delle sinergie con altre misure applicate, in particolare con l'obbligo della fatturazione elettronica, debba essere prorogata per evitare una regressione negli sforzi compiuti al fine di ridurre la differenza complessiva tra il gettito IVA previsto e l'importo effettivamente riscosso in Italia. L'autorizzazione ad applicare la misura speciale dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 30 giugno 2029. In effetti, poiché le autorizzazioni per misure speciali che derogano alle norme generali in materia di IVA costituiscono una soluzione di ultima istanza, l'Italia dovrebbe rafforzare gli strumenti convenzionali per combattere e prevenire le frodi e le evasioni fiscali in materia di IVA e, se del caso, introdurre di nuovi per evitare la necessità di un'ulteriore proroga della misura speciale.
- (9) Al fine di garantire il seguito necessario della misura speciale e, in particolare, di valutare l'impatto sui rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi ai quali si applica la misura speciale, l'Italia dovrebbe presentare alla Commissione, entro il settembre 2027, una relazione. Tale relazione dovrebbe affrontare la situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi, compreso in particolare il tempo medio necessario per i rimborsi, e l'efficacia della misura speciale e di ogni altra misura attuata dall'Italia al fine di combattere la frode e l'evasione fiscale nei settori interessati. Tale relazione dovrebbe includere un elenco di tali misure con la relativa data di entrata in vigore.
- (10) La misura speciale è proporzionata agli obiettivi perseguiti, in quanto è limitata nel tempo e circoscritta a settori che pongono notevoli rischi per quanto riguarda la frode e l'evasione fiscali. Inoltre, la misura speciale non comporta il rischio che la frode o l'evasione fiscale si sposti in altri settori in Italia o verso altri Stati membri.
- (11) La misura speciale non inciderà sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (12) Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla misura speciale, fra cui assicurare l'applicazione ininterrotta della misura speciale e garantire la certezza del diritto per quanto riguarda il periodo d'imposta, è opportuno concedere l'autorizzazione per prorogare la misura speciale con effetto dal 1° luglio 2026. Poiché il 9 ottobre 2025 l'Italia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale e ha continuato ad applicare il regime giuridico stabilito nel suo diritto nazionale sulla base della decisione di esecuzione (UE) 2017/784 a decorrere dal 1° luglio 2026, le legittime aspettative dei soggetti interessati sono debitamente rispettate.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/784,

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio, del 16 aprile 2018, che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 99 del 19.4.2018, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/593/oj).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2017/784 è così modificata:

- 1) all'articolo 3, secondo paragrafo, la data «30 settembre 2024» è sostituita dalla data «30 settembre 2027»;
- 2) all'articolo 5, la data «30 giugno 2026» è sostituita dalla data «30 giugno 2029».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2026

Per il Consiglio

Il presidente

S. HARRIS

V24-26 - Costruzioni in Europa: nel 2026 attesa una crescita degli investimenti del 2,7%

La FIEC ha pubblicato il Rapporto statistico 2026 sul settore europeo delle costruzioni. Dopo due anni di calo, gli investimenti dovrebbero tornare a crescere nel 2026, sostenuti dalla ripresa dell'edilizia e dall'andamento positivo delle opere infrastrutturali

La FIEC, Federazione dell'industria europea delle costruzioni, ha pubblicato la 69^a edizione del Rapporto statistico sul settore delle costruzioni in Europa, che analizza l'andamento del mercato nel 2025 e presenta le previsioni per il 2026.

Secondo il Rapporto, dopo due anni difficili il settore dovrebbe tornare a crescere. Gli investimenti nelle costruzioni nell'Unione europea, infatti, dopo il calo del 2,5% registrato nel 2024 e l'ulteriore flessione del 2,1% nel 2025, dovrebbero aumentare del 2,7% nel 2026. Si tratta tuttavia di una ripresa ancora parziale, che non consente di recuperare pienamente le perdite accumulate negli anni precedenti.

A sostenere maggiormente il settore continuano a essere le opere infrastrutturali, in particolare nei trasporti, nell'energia e nella gestione delle risorse idriche, anche grazie ai programmi di finanziamento europei e nazionali. Questo comparto, già cresciuto nel 2025, dovrebbe registrare un ulteriore aumento nel 2026.

Segnali positivi sono attesi anche per l'edilizia. Dopo la contrazione registrata nel 2025, gli investimenti dovrebbero tornare a crescere nel 2026. In particolare, la nuova edilizia residenziale dovrebbe mostrare un rimbalzo più marcato, pur partendo da livelli molto bassi, mentre gli interventi di ristrutturazione dovrebbero registrare una crescita più **c o n t e n u t a**.

Anche l'edilizia non residenziale, che comprende ad esempio uffici, edifici produttivi e strutture destinate a servizi, dovrebbe tornare in lieve crescita dopo il calo del 2025.

Nel complesso, secondo la FIEC, il settore europeo delle costruzioni entra nel 2026 in una posizione migliore rispetto all'anno precedente. Restano però diversi elementi di incertezza, legati in particolare alle condizioni di accesso al credito, alla capacità di investimento pubblico, ai costi dell'energia e dei materiali, ai tempi amministrativi, alla disponibilità di manodopera e alla solidità finanziaria delle imprese.

Il Rapporto statistico FIEC 2026 contiene un'analisi dettagliata di 24 Paesi e un quadro complessivo a livello UE, con dati su investimenti, occupazione, permessi di costruire e andamento dei prezzi dei principali materiali da costruzione.

V25-26 - Formedil: invito all'iniziativa "Il Friuli ringrazia e non dimentica"

Si terrà ad Udine, il 21 e 22 settembre, un evento dal titolo "Il Friuli ringrazia e non dimentica", organizzato Formedil Udine, dedicato alla memoria della ricostruzione del Friuli dopo il terremoto del 1976 e ai valori della formazione, del lavoro e della sicurezza

Il Formedil ricorda una iniziativa del Formedil Udine dedicato alla memoria della ricostruzione del Friuli dopo il terremoto del 1976 e ai valori della formazione, del lavoro e della sicurezza .

Attraverso visite ai luoghi simbolo della ricostruzione e momenti di approfondimento e confronto, i partecipanti avranno l'opportunità di conoscere una delle pagine più significative della storia del nostro Paese e il ruolo che il settore ha avuto nella rinascita del territorio.

Gli Enti che realizzano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) potranno inoltre partecipare con fino a tre studenti . Tale partecipazione rappresenta uno degli aspetti più significativi dell'iniziativa.

Per partecipare all'evento, che si terrà a Udine il 21 e 22 settembre 2026, è necessario compilare, entro il 31 luglio 2026 , il modulo di iscrizione disponibile al link

<https://forms.gle/vEdreqsmZSWQXipL6>

Si fa presente che il Formedil Udine ha stipulato convenzioni con alcune strutture ricettive (ASTORIA, CLOCCHIATI e MEDITUR).

Al momento della prenotazione sarà sufficiente comunicare il codice convenzione "FORMEDIL" per usufruire delle tariffe riservate ai partecipanti.

Per qualsiasi ulteriore informazione è comunque possibile contattare direttamente il Formedil Udine (tel. 0432/44411).

Di seguito è riportato il programma provvisorio dell'iniziativa.

"IL FRIULI RINGRAZIA E NON DIMENTICA"

Udine, 21-22 settembre 2026

Programma provvisorio

Lunedì 21 settembre

Ore 12.00 – Ritrovo presso lo Stadio Friuli e registrazione dei partecipanti

Ore 12.30 – Light lunch

Ore 14.00 – Convegno sul campo, sotto l'Arco simbolo della ricostruzione

Ore 16.30 – Visita allo Stadio Friuli

Ore 17.30 – Trasferimento in hotel

Ore 19.00 – Visita guidata del centro storico di Udine

Ore 20.30 – Cena presso Casa della Contadinanza

Ore 23.00 – Rientro in hotel

Martedì 22 settembre

Ore 9.00 – Trasferimento a Venzone e visita del centro storico, del Museo Tiere Motus e del Duomo

Ore 11.30 – Trasferimento a Gemona del Friuli e visita di via Bini, del Duomo e del Castello

Ore 14.00 – Light lunch

Ore 15.00 – Rientro in hotel

Ore 17.30 – Trasferimento al Castello di Colloredo di Monte Albano e visita al cantiere di restauro e ad alcune aree del Castello recuperato

Ore 20.00 – Chiusura dell'evento "Il Friuli ringrazia e non dimentica" con cena conviviale presso il Castello di Colloredo di Monte Albano .